



Numero di protocollo : AMM04/11/19 036498U

Roma, 31 ottobre 2019

Spett.le COA di Torino

Oggetto: risposta Vs. quesito del 22 maggio 2019

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



Quesito n. 44, COA di Torino
Parere 20 ottobre 2019, n. 52

Il COA di Torino formula quesito in merito all'applicabilità del DM n. 47/2016 – in materia di verifica dell'esercizio effettivo della professione – alle seguenti categorie di avvocati:

- a) avvocati sospesi volontariamente ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/12;
- b) avvocati iscritti negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti di enti pubblici e dei docenti e ricercatori a tempo pieno;
- c) avvocati sospesi disciplinarmente.

Con riferimento alle categorie indicate sub a) e – per analogia – sub c), può farsi riferimento al parere n. 90/2016, reso dal Consiglio su analoga fattispecie e disponibile all'indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it.

Con riferimento alle categorie indicate sub b) va premesso, in linea con il predetto parere e con l'espressa previsione dell'art. 2, comma 3 del DM (che fa salve le esenzioni personali), che la verifica in concreto dell'effettività dell'esercizio della professione dovrà all'evidenza seguire criteri adeguati alle specifiche condizioni di esercizio della professione riservate alle suddette tipologie di avvocati.

Con specifico riferimento agli avvocati iscritti nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori a tempo pieno, deve in ogni caso essere considerato che gli stessi – per definizione – esercitano la professione in modo sporadico e occasionale, nei limiti dell'ordinamento universitario e previa autorizzazione o nulla osta del Rettore. Pertanto, gli stessi debbono ritenersi sottratti alle verifiche di cui al DM n. 47/2016, per oggettiva impossibilità delle stesse.

Per ciò che riguarda, invece, gli avvocati dipendenti di enti pubblici – i quali possono esercitare nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza alle condizioni previste dall'art. 23 della legge professionale – gli stessi potranno essere assoggettati alle predette verifiche, con esclusione dei parametri ad essi inapplicabili per ragioni oggettive (ad esempio, la titolarità di partita IVA o locali a uso studio).